

Il punto del produttore sui dispositivi antiabbandono

Pubblicato: Venerdì 22 Novembre 2019



Dal punto di vista dei produttori sono **tre i punti critici sulla normativa che lo scorso 7 novembre ha reso obbligatori i dispositivi antiabbandono per tutti i bambini fino ai 4 anni trasportati in auto.**

Si tratta di tre dei requisiti richiesti dalla normativa: **l’attivazione automatica ad ogni utilizzo, la capacità di attirare “tempestivamente” l’attenzione del genitore e la garanzia di “non alterare le caratteristiche di omologazione del seggiolino su cui viene installato.**

A metterla in questi termini è **Jacopo Belli, titolare dell’Itabell di Gavirate**, azienda che rappresenta sul mercato italiano la Steelmate, produttore di componenti per l’automotive. “A febbraio dello scorso anno, quando si iniziava a discutere dell’opportunità di una legge in tal senso, ho proposto alla casa madre di produrre dei dispositivi antiabbandono concepiti sul funzionamento dell’auto, e non dello smartphone cui possono essere eventualmente collegati, come previsto dalla normativa”, racconta Belli. I prototipi dei primi dispositivi erano pronti per l’estate e sono arrivati sul mercato un anno fa, in largo anticipo sull’entrata in vigore della norma.

“In base alla legge in vigore, concertata con l’Europa cui compete la sicurezza in auto, i dispositivi attualmente in commercio sono a norma di legge se lo autocertifica il produttore. E tutti i produttori hanno sottoscritto questa autocertificazione”, spiega **rassicurando in questo modo tutti i genitori alla caccia di dispositivi antiabbandono**, andati letteralmente a ruba con l’improvvisa entrata in vigore delle legge e soprattutto delle sanzioni ad essa connesse (per cui si attende ancora la sospensione annunciata dallo stesso Ministero dei Trasporti).

I nodi verranno al pettine semmai in un secondo momento, sull’interpretazione della norma.

Cosa significa che i dispositivi devono **“attivarsi automaticamente”**? **Significa che non possono essere “accesi o spenti dal conducente, o l’accensione è “un’azione preliminare” al funzionamento automatico del dispositivo?**

Altro termine poco definito riguarda **la tempestività degli allarmi**: “Ci sono dispositivi legati al funzionamento del telefonino tramite bluetooth che quindi attivano gli allarmi a circa 30 metri di distanza dal telefonino, sempre che non venga anch’esso dimenticato in macchina, altri che invece, come il nostro Baby bell, che si attivano immediatamente allo spegnimento dell’auto, purché l’auto interrompa il circuito elettrico contestualmente allo spegnimento della vettura e non con qualche minuto di ritardo come avviene ad esempio per alcune vetture americane”, spiega Belli precisando che i dispositivi non necessariamente sono universali.

Per questo, oltre a richiedere la dichiarazione di conformità alla legge firmata dal produttore, chi acquista deve innanzi tutto leggere le indicazioni d’uso ed eventuali avvertenze.

L’elemento però di maggiore rilievo, innanzi tutto per la sicurezza dei bambini che viaggiano in auto, sta nell’obbligo di non alterare le caratteristiche di omologazione dei seggiolini.

Anche sul rispetto di questa caratteristica sono i produttori a dover autocertificare la conformità: “Noi abbiamo fatto dieci crash test con diversi seggiolini per assicurare la sicurezza dei nostri dispositivi. Un investimento importante, ma doveroso”, afferma Belli.

“In Italia i casi letali di bambini dimenticati in auto si concentrano nell’età tra i 2 e i 3 anni e mezzo, l’età in cui si addormentano e in cui un incidente a 50 Km orari provoca un’accelerazione nel corpo del bambino tale da esercitare un peso di circa 750 chili sulle cinture di sicurezza”, spiega Belli. **“Purtroppo la mortalità per incidenti stradali è ancora alta e incide molto di più rispetto a quella per abbandono. Quindi il corretto funzionamento dei seggiolini giustamente rimane prioritario e, anzi, meriterebbe maggiore attenzione e informazione tra i genitori.”**

Chiariti questi aspetti della normativa sui dispositivi attualmente in commercio (e che stanno tornando disponibili nei negozi dopo essere andati a ruba in poche ore dall’entrata in vigore della legge), **rimangono aperte due questioni**: un emendamento che posticipi l’entrata in vigore delle sanzioni, e un decreto attuativo che definisca le modalità di accesso al contributo di 30 euro per l’acquisto di un dispositivo antiabbandono per ogni bambino. Per ora l’unica indicazione utile è **tenere lo scontrino**.

Seggiolini antiabbandono: attesi due provvedimenti per chiarire il pasticcio

di bambini@varesenews.it